

**STATUTO
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
MAMME PER LA PELLE ODV**

ART. 1 (Denominazione, natura e sede)

MAMME PER LA PELLE ODV è un'associazione di donne, non riconosciuta, senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale, costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, nonché ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e dei successivi decreti correttivi e integrativi.

L'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Milano, all'indirizzo comunicato dal Consiglio direttivo agli enti competenti e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica del presente Statuto.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio direttivo possono essere istituite diverse sedi operative, anche in altre città ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della Legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza le associate all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 (Finalità e attività)

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti **finalità** civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- sostenere tutti/e coloro che subiscono atti di razzismo;
- promuovere una serena convivenza multietnica;
- contribuire ad elevare e custodire il patrimonio culturale della società multietnica, educando i cittadini a promuoverlo e a tramandarlo alle generazioni future;
- vigilare attivamente perché le conquiste dell'uguaglianza multiculturale finora ottenute non siano annullate né affievolite in alcun modo;

- eliminare gli ostacoli che impediscono l’uguaglianza effettiva, formale e sostanziale, in contesti sociali di legalità e trasparenza;
- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle proprie associate, le seguenti **attività di interesse generale**, individuate tra quelle contenute nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d) dell’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (lettera i) dell’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lettera w) dell’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le suddette attività si concretizzeranno nelle seguenti azioni:

- creazione e rafforzamento, in piena autonomia, di una rete organizzata di madri italiane e/o straniere con figlie e figli potenziali vittime di discriminazioni a causa delle loro origini;
- monitoraggio e denuncia di eventuali soprusi o atti;
- elaborazione e presentazione di progetti multiculturali;
- partecipazione a bandi e concorsi, privati o pubblici, riguardanti le finalità perseguite;
- promozione di studi e ricerche, specialistici o interdisciplinari, sui temi della società multiculturale;
- organizzazione di eventi, manifestazioni, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa e convegni finalizzati alla realizzazione delle finalità perseguite;
- attività didattiche anche in collaborazione con scuole statali e paritarie o con enti del terzo settore;
- edizione e diffusione di riviste (anche a mezzo web) e di ogni altra pubblicazione connessa alle azioni sopra indicate.

Per le attività di interesse generale prestate l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore (D. Lgs. 117/2017), **attività diverse** da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Categorie di associate e loro ammissione)

Possono aderire a MAMME PER LA PELLE ODV tutte le donne che ne condividono l’ispirazione, ne accettano le finalità e contribuiscono in forme diverse alla loro realizzazione. Le associate si distinguono nelle seguenti categorie:

- 1) associate fondatrici;

2) associate ordinarie;

Sono associate fondatrici coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono associate ordinarie le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano attivamente e in maniera volontaria alla realizzazione delle attività di interesse generale. Esse versano la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio direttivo.

Il numero delle associate non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessata entro 60 (sessanta) giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessata ed annotata nel libro delle associate. Solo dopo la comunicazione di ammissione l'associata potrà procedere al pagamento della quota associativa.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associata.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessata entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associata può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri delle associate)

Le associate hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega;
- eleggere gli organi sociali e di essere elette negli stessi;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- essere informate sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 20;
- votare in Assemblea se iscritte da almeno 1 (un) mese nel libro delle associate e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- di recedere in qualsiasi momento.

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Codice Etico e regolamenti interni, le deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 8 (Volontaria e attività di volontariato)

L'associata volontaria svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associata volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associata volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Alle volontarie possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associata)

La qualità di associata si perde per:

- a) recesso volontario: ogni associata può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto immediato, ma non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associata le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione;
- b) mancato pagamento della quota associativa annuale entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale (decadenza automatica senza necessità di alcuna formalità). Il Consiglio direttivo comunica tale obbligo a tutte le associate entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associata decaduta può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
- c) mancata partecipazione a tre Assemblee consecutive;
- d) morte.

L'associata può invece essere esclusa dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

L'associata receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il decesso dell'associata non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale qualora obbligatorio per Legge);
- Organo di revisione (eventuale qualora obbligatorio per Legge).

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dalle associate dell'organizzazione, iscritte nel libro delle associate e in regola con il versamento della quota associativa. È l'organo sovrano.

Ciascuna associata ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altra associata, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuna associata può rappresentare sino ad un massimo di tre associate.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dalla Vicepresidente o persona nominata a Presidente dalle convenute all'Assemblea stessa.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito alla Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito alle intervenute di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti la Presidente e la verbalizzante.

ART. 12 (Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approvare rendiconto/bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio direttivo eventualmente dimissionari;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sul provvedimento di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata dalla Presidente, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) delle associate aventi diritto di voto.

La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale convocazione potrà avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro delle associate.

ART. 14 (Validità dell'Assemblea e modalità di voto)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di 1/16 delle associate, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle associate presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 1/8 delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 1/12 delle associate.

La Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate, al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via telematica, se attivati, purché sia possibile verificare l'identità dell'associata che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le amministratrici non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 9 (nove) membri.

La maggioranza dei membri del Consiglio direttivo deve essere scelta tra le associate che rientrano nella categoria delle associate ordinarie, ma per i primi nove anni dalla costituzione, al fine di consolidare l'attività dell'Associazione, la maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra le associate che rientrano nella categoria delle associate fondatrici.

Il Consiglio direttivo dura in carica per tre anni.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle presenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono essere svolte in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza).

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti la Presidente e la verbalizzante.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi delle amministratrici si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

All'interno del Consiglio direttivo saranno nominati una o più vice Presidenti, una Segretaria e una Tesoriera. Alla Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

Al Consiglio direttivo competono, in particolare, tra gli altri compiti:

- amministrare l'organizzazione, prendendo le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie e in c/capitale;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'organizzazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra le associate esterne al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione delle associate;
- accoglie o rigetta le domande delle aspiranti associate.
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta la Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dalla Presidente o, in sua assenza, da una consigliera designata dalle presenti. In caso di parità di voti prevale il voto della Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La Presidente dell'organizzazione è la Presidente del Consiglio direttivo ed è nominata dal Consiglio direttivo insieme con gli altri componenti del Consiglio direttivo.

ART. 16 (La Presidente)

La Presidente è eletta dal Consiglio direttivo al proprio interno a maggioranza delle presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. La Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, la Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

La Vicepresidente sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitata nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Consiglio direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso la Presidente o, in caso di suo impedimento, la Vicepresidente o in subordine la Consigliera più anziana, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

ART. 17 (Segretaria e Tesoriera)

La Segretaria redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad ella spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone la Tesoriera al materiale pagamento.

La Tesoriera presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Ella provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio direttivo. Alla Tesoriera spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretaria e Tesoriera possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento della Tesoriera a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca della medesima, le funzioni di questa siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dalla Segretaria o dalla Vicepresidente. La Segretaria, temporaneamente impedita, ovvero dimissionaria o revocata, è sostituita con le stesse modalità dalla Tesoriera o dalla Vicepresidente.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro delle associate tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro delle volontarie/i, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutte le associate, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 40 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

ART. 21 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dalle associate.

ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dalla Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura della Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione delle associate volontarie)

Le associate volontarie che prestano attività di volontariato sono assicurate per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Responsabilità dell'organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 30 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 31 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri ETS (Enti del Terzo Settore) individuati dal Consiglio direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D. L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Milano, 26/01/2020